

pene pecuniarie di registro, bollo, ipoteche, manomorta e società, nè l'amministrazione nè le parti potranno essere condannate al pagamento di danni o interessi.

« Non potrà nemmeno l'amministrazione essere condannata al rimborso delle spese di lite in favore della parte avversaria, quando non sia stata presentata domanda in via amministrativa giusta l'articolo 130 della legge di registro, o la domanda non sia stata accolta favorevolmente entro sessanta giorni dalla sua presentazione.

« Facendosi luogo alla piena accoglienza della domanda presentata in via amministrativa dovrà restituirsi alle parti la tassa di bollo del relativo ricorso. »

CORSI, relatore. Nel secondo paragrafo deve dirsi: *o la domanda sia stata accolta, invece di non sia stata accolta; si deve sopprimere il non.*

SALARIS. Signori, a me parrebbe strano l'approvare l'articolo 8 di questo progetto. La soppressione di un *non*, annunciata dall'onorevole relatore, non toglierà certamente forza alle osservazioni che sottoporro alla saviezza della Camera. Qual è lo scopo di quest'articolo, o, dirò meglio, che si vorrebbe conseguire con questa disposizione? Evidentemente un arbitrio sconfinato agli agenti finanziari, al tempo stesso che si vorrebbe preclusa ogni via ai contribuenti di reclamare e di ottenere giustizia. Esaminate infatti il primo alinea: sotto un'apparente reciprocità fra il contribuente e l'amministrazione delle tasse, è stabilita la esonerazione da ogni condanna di risarcimento di danni e d'interessi. Ciò significa che l'agente finanziario potrà riscuotere indebitamente una tassa, e non sarà mai tenuto al risarcimento dei danni che, per la indebita riscossione, o, diciamo il vero termine, per siffatta estorsione, avrà patito il contribuente. Ciò significa che l'agente finanziario potrà, senza correre pericolo, fare atti di arbitrio tassando e riscuotendo tasse non dovute per legge. Non è, o signori, chi non veda la mostruosità di questa disposizione, che, spero, la Camera vorrà respingere.

Nel secondo alinea poi si vorrebbe ancora qualche cosa di peggio, qualche cosa di più strano; si vorrebbe nè più nè meno che l'amministrazione delle tasse non fosse mai tenuta al rimborso delle spese di lite. Sì, o signori, nè più nè meno che ciò sancireste votando l'articolo 8 di questo progetto.

Ma ponderiamo seriamente codesta disposizione prima di votarla; io sono persuaso che, dopo maturo esame, non vi sia alcuno fra noi che accolga questa disposizione.

In questo articolo tacitamente s'impone al contribuente l'obbligo di ricorrere contro una ingiusta tassazione in via amministrativa prima di agire giudizialmente. E sia; io non troverei necessario quest'obbligo; ma comprendo che talvolta una tassazione esagerata può essere l'effetto di un errore, anzi che l'effetto di un arbitrio o di un abuso; e che perciò, col

ricorso in via amministrativa, si voglia conceder tempo all'agente finanziario od all'amministrazione di emendare l'errore. Sia dunque imposta la necessità del ricorso in via amministrativa; ma poi non sia, ove la questione venga portata alla decisione del tribunale, esonerata l'amministrazione dal rimborso delle spese della lite.

Questa esonerazione sarebbe una ingiustizia, una enormezza, un inaudito privilegio, che porrebbe nella durissima necessità il contribuente di sottostare all'arbitrio e spesso all'abuso di una iniqua tassazione. A me ciò pare evidente. Supponete, infatti, che si tassi ingiustamente un atto per lire 50; se l'amministrazione non sarà o non potrà essere condannata al rimborso delle spese, il contribuente si vedrà costretto a non istituire un giudizio contro l'arbitrio dell'agente finanziario; dappoichè, se le spese di lite non gli saranno rimborsate, gli converrà sottostare alla ingiusta tassazione, anzi che ricorrere al tribunale, e per lire 50 spendere lire 100 o 150. Il contribuente comprenderà che, trattandosi di perdere, gli converrà meglio perdere lire 50, che 100, o 150. La cosa dunque è chiara, in questo modo si precluderà al contribuente la via di farsi rendere giustizia dal tribunale. Se a ciò si volesse tendere, lo che non credo, sarebbe meglio il dirlo francamente, e non usar formole le quali non possono in alcun modo passare inosservate.

Dissi che non credo che a ciò tendere si voglia; ma non pertanto questo sarebbe manifestamente l'effetto di questa disposizione.

Ma non sarebbe allora illusorio il diritto concesso al contribuente di ricorrere al tribunale, ove creda che sia stato costretto a pagare una tassa non dovuta? L'onorevole relatore si affrettò ad annunciare che la negativa particella che leggesi nelle parole *o la domanda non sia stata accolta favorevolmente entro 60 giorni, ecc.*, dev'essere tolta, e doversi quindi leggere così: *o la domanda sia stata accolta.* Me lo perdoni l'onorevole relatore, la particella *non* non può essere un errore di stampa; se ne persuaderà facilmente se rifletterà che, tolta la particella *non*, quell'ultimo inciso testè letto non ha significato, anzi è un vero controsenso. Come mai si può comprendere che un contribuente, dopo che il suo ricorso ebbe esito favorevole in via amministrativa, voglia ricorrere in giudizio per ottenere quella giustizia che già gli fu resa? Codesto contribuente sarebbe da manicomio, o per certo mal saprebbe provvedere alle cose sue. Se si toglie il *non*, bisognerà sopprimere tutto l'inciso ultimo del secondo alinea; se poi lo si mantiene, la ingiustizia è rivoltante.

Mi rivolgerò al signor ministro guardasigilli, e dirò a lui, che testè si mostrò geloso di porre questo progetto in armonia con altra legge, allorquando si oppose a che la sospensione de' cancellieri e degli uscieri dipendesse dal presidente del tribunale, senza forse